

Codice DB1106

D.D. 28 ottobre 2009, n. 1060

L.R. 63/78, art. 47. Spese per servizi per il funzionamento dei laboratori agrochimici, fitopatologici e dell'agrometeorologia del Settore Fitosanitario regionale. Impegno Euro 6.002,00 (Cap. 142574/2009).

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- di affidare, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del D. lgs. 163/06, nonché dell'art. 5, comma 3, del DPR 384/01, come richiamato dall'art. 253, comma 22, lettera b del D. lgs. 163/06, alle sottoelencate ditte la fornitura dei servizi a fianco di ciascuna indicate:
 - a) Istituto Superiore di Sanità, Viale Regina Elena 299 – Roma, per € 4.000,00, esente da oneri fiscali, a titolo di tariffa per la visita ispettiva presso il laboratorio agrochimico di Alessandria per il riconoscimento di conformità alla norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17025;
 - b) Unione Italiana Vini, Via S. Vittore al Teatro, 3 – 20123 Milano, per € 1.401,60, oneri fiscali compresi, analisi campioni vini “Ring Test UIV” per laboratorio Alessandria;
 - c) ARPA, Agenzia regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia-Romagna, Sezione Provinciale di Ferrara, V. Bologna 534, Chiesuol del Fosso (FE), per € 600,00, oneri fiscali compresi, ring test fitofarmaci per laboratorio agrochimico Torino;
- di impegnare la somma complessiva di € 6.002,00, oneri fiscali compresi, sul Cap. 142574/2009 del bilancio di previsione per l'anno 2009 (assegnazione n. 100762);
- di liquidare le competenze alle ditte sopraccitate dietro presentazione di apposite fatture e del certificato di collaudo, ai sensi della L.R. 8/84 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di erogare alle ditte fornitrici, ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 9.10.02, l'importo di dette fatture entro 90 giorni dal ricevimento; in caso di tardato pagamento per causa imputabile alla Regione Piemonte saranno pagati alle ditte citate gli interessi di mora calcolati al tasso legale vigente;
- di provvedere, per i motivi indicati in premessa, al pagamento in via anticipata all'Istituto Superiore di Sanità.
- di applicare nei confronti delle ditte fornitrici, ai sensi dell'art. 37, comma 3, della L.R. 8/84 e successive modificazioni ed integrazioni, una penale, per ogni decade di ingiustificato ritardo, pari all'1% sull'ammontare della fornitura non consegnata entro i termini concordati con le ditte stesse.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte a norma dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del DPGR n. 8/R/2002.

Contro la presente determinazione è possibile ricorrere davanti al T.A.R. entro 60 giorni dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto e entro 120 giorni al Presidente della repubblica.

Il Direttore

Gianfranco Corgiat Loia